

INTEMEVION



INTERMEVION

cultura e territorio

n. 20 (2014)

INTEMELION

n. 20 (2014)

cultura e territorio

Quaderno annuale di Studi Storici
a cura dell'Accademia di Cultura Intemelina

Direttore: Giuseppe Palmero

Comitato di redazione

Fausto Amalberti
Alessandro Carassale
Alessandro Giacobbe
Graziano Mamone
Beatrice Palmero

Comitato scientifico

Mario Ascheri (Università degli Studi di Roma 3)
Laura Balletto (Università degli Studi di Genova)
Fulvio Cervini (Università degli Studi di Firenze)
Christiane Eluère (Direction des Musées de France, C2RMF, Paris)
Werner Forner (Università degli Studi di Siegen - Germania)
Sandro Littardi (pittore)
Luca Lo Basso (Università degli Studi di Genova)
Philippe Pergola (Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée –
UMR 7298 Université d'Aix-Marseille - MMSH)
Silvano Rodi (Ispettore onorario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
Paolo Aldo Rossi (Università degli Studi di Genova)
Fiorenzo Toso (Università degli Studi di Sassari)
Rita Zanolla (Accademia di Cultura Intemelina)

Segreteria del Comitato scientifico: Beatrice Palmero

Editing: Fausto Amalberti

Recapito postale: Via Ville 30 - 18039 Ventimiglia (IM) - tel. 0184356294



<http://www.intemelion.it>

ISSN 2280-8426



redazione@intemelion.it



Publicazione realizzata sotto il Patrocinio del Comune di Ventimiglia e della Civica Biblioteca Aprosiana: con il contributo della "Cumpagnia d'i Ventemigliusi", dell'Arciconfraternita del Chinotto e, per le illustrazioni a colori, del Comune di Pigna.

Beatrice Palmero

I *Magnifici* e la città a fine Settecento.

Note a margine del *methodo* Durazzo di aggregazione a Ventimiglia

Nelle città del dominio genovese si evidenzia una trasversalità dell'appellativo di «magnifico», che nel periodo storico dell'antico regime finisce per essere un attributo delle funzioni del governo della *res pubblica*¹. Magnifiche erano anche le Comunità che nel corso del Cinquecento avevano codificato per un'edizione a stampa gli antichi statuti nella riforma del nuovo regime di governo principesco². L'appellativo delle istituzioni era esteso ai suoi funzionari e al contempo le «regole del politico» ribadivano la distinzione di chi sceglieva i busso-lotti con cui poi venivano estratti i funzionari che avrebbero ricoperto gli incarichi pubblici. Il problema di chi sono i magnifici ha interessato Ascheri, che scrive alla sua città natia, una sentita riflessione sulle istituzioni di antico regime, tra riforme politiche e nobiltà di governo³.

¹ Nel caso genovese, magnifico era titolo di cortesia, usato indifferentemente per i patrizi che per i nobili; mentre eccellentissimi erano i senatori, si veda C. BITOSI, *“La Repubblica è vecchia”*. *Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento*, Roma 1995, pp. 3 e 26.

² C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno di Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 203-208. Più in generale G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT, *Statuti, città, territori in Italia e in Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Atti della XXXI Settimana di studi dell'Istituto Storico italo-germanico, Trento, 11-15 settembre 1989 (Annali dell'Istituto Storico italo-germanico di Trento. Quaderno 30), Bologna 1991.

³ M. ASCHERI, *Ventimiglia dall'Antico Regime alla Repubblica ligure: il problema politico istituzionale*, in «Intemelon», 12 (2006), pp. 121-135. Con questo intervento Ascheri presentava il rinvenimento fortuito di un manoscritto dei capitoli di Ventimiglia, composto da quelli redatti nel 1759 con allegata la revisione del Durazzo, disposta nel 1789.

Vogliamo qui proporre un osservatorio d'indagine della ristrutturazione del governo cittadino dei magnifici⁴, che definirei tutto interno al tessuto urbano di antico regime, da Ventimiglia a Genova e viceversa. Tale prospettiva indica una corrente di legittimazione politica, che si rende evidente nell'apparato di riproduzione dei documenti e nel linguaggio degli atti⁵. Per ciò devo ringraziare Giorgio Galleani, che mi ha messo a disposizione alcune carte inedite della sua famiglia di magnifici ventimigliesi. Un manoscritto, *A gloria de Magnifici Cittadini* (1786-1787)⁶ e alcuni documenti estratti dalla curia del capitaneato di Ventimiglia, sono quegli atti di legittimazione, emersi entro il tessuto politico-culturale della società urbana di fine Settecento. La produzione di queste carte focalizza una crisi istituzionale nel governo della città, dove è particolarmente sentita l'urgenza di un processo di nobilitazione dell'amministrazione sul piano etico-giuridico dell'operato civico, in riferimento all'ambito economico. In altri termini, proponiamo di leggere, nel sistema di comunicazione politica dei magnifici genovesi, la definizione regolamentativa del ceto dirigente alla fine dell'antico regime.

I cittadini di governo, patrizi, hanno sempre operato in ambito cittadino a stretto contatto con il secondo ceto, con cui condivideva-

⁴ I risvolti attuali della storiografia più collaudata sul tema sono affrontati nel lavoro di S. MORI, *I governi delle città italiane fra antico regime e unità nazionale: percorsi storiografici (I parte)*, in « Società e storia », 25 (2002), 95, pp. 91-140.

⁵ Abbiamo assunto gli esiti del lavoro di campo genovese, avviato dallo studio di Grendi, dove appunto il linguaggio politico corrente dalla periferia e dal centro tende a una certa omogeneità nel ricorso al Senato, e prefigura una "sostanziale affinità". In altri termini, risulta convincente una strategia di analisi dello Stato moderno attraverso la localizzazione dei conflitti come produzione di fonti (v. V. TIGRINO, *Sudditi e confederati. Sanremo, Genova e una storia particolare del Settecento europeo*, Alessandria 2010, p. 41-42). In questa direzione le carte di famiglia ci conducono dentro la crisi del regime oligarchico genovese.

⁶ Archivio Famiglia dei Galleani di Ventimiglia [d'ora in poi AFGalleani]: *Manoscritto in cui con irrefragabili autorità vien'evidentemente provata l'esistenza d'un ordine, o ceto Nobile nell'inclita città di Ventimiglia à gloria de Magnifici Cittadini ed a confusione de Particolari Oppositori, a quali ben si conviene quel: Non est ita ut loqueris, quicumque ista dixisti, non est ita; multum falleris, vel fallere meditaris. D. Augustinus lib.2 de nup. et concup. Sappi però, che virtus in infirmitate perficitur et fides in persecutione solidatur...Quod vidimus, testamur. Quod sentimus, loquamur, quod loquimur, sentiamus. Seneca epist.45, 1 maggio 1787, avvocato Giuseppe Fornari di Mentone, 23 p. [d'ora in poi ms Fornari].*

no una dimestichezza con le norme. Per cui se dopo la seconda metà del Settecento, alla Repubblica oligarchica genovese è mancata una fase spiccatamente legislativa, non è venuto meno il consenso al regime⁷. La progettualità riformista produce un intenso dibattito e un'attività regolamentativa sul territorio: a Ventimiglia è attestata tra i nuovi capitoli del politico del 1759 e le ulteriori proposte di riforma⁸. Queste si formalizzano nella revisione degli statuti, inoltrata a Ventimiglia dal senatore Girolamo Durazzo il 7 settembre 1789, insieme ad altri regolamenti, raccolti appunto nelle carte Galleani tra 1790-1792⁹. In sostanza si tratta di carte che articolano alla scala locale il problema di una riforma del governo dei magnifici, e ci permettono di spostare

⁷ C. BITOSI, *“La Repubblica è vecchia”* cit., pp. 524-525. A proposito del caso genovese si rinvia alla bibliografia di G. ASSERETO e qui *Un percorso circolare: le costituzioni genovesi dall'antico regime al 1814*, in *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di A. GIUFFRIDA, F. D'AVENIA, D. PALERMO, Palermo 2011, pp. 1271-1273.

⁸ I capitoli del regolamento della città a cui facciamo riferimento sono pubblicati da F. AMALBERTI, *Alla ricerca del buongoverno nella Ventimiglia del '700: il regolamento del politico ed economico dell'anno 1759*, in « Intemelion », 1 (1995), pp. 41-66. Per quanto riguarda la produzione statutaria ligure della seconda metà del Settecento, un'attività riformista dei capitoli politici comunali è stata avviata a metà Settecento, mentre nelle due riviere si moltiplicano i regolamenti territoriali, che con la ri-scrittura sanciscono la sfera della propria autonomia nell'ambito del dominio, si veda *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), pp. 173-190. La carta e gli indici mostrano un fenomeno significativo di produzione di capitoli politici e regolamenti territoriali della seconda metà del Settecento, ma l'intitolazione del caso di Ventimiglia rinvia a un testo statutario che coniuga insieme anche l'economico. Ciò è affine solo alla redazione del regolamento dell'economico di Sanremo (1755), p. 384. Benché dopo il 1764 Sassello abbia approvati i capitoli del governo economico, p. 397; mentre Lerici e Chiavari nel Levante sul piano di un regolamento economico presentano un progetto, p. 317. Il caso ventimigliese prospetta dunque una sperimentazione normativa rilevante di correlazione politico-economica sul piano amministrativo del territorio genovese.

⁹ AFGalleani, regesto coevo: « Decreto delli colleg. Ser. riguardo alla processione del Corpus domini et altre da farsi nella città di Ventimiglia, 23 novembre 1779 »; « Decreto Primo per aggregazione delle famiglie al I ceto di Ventimiglia, 8 novembre 1791 »; « 1791 8 novembre (Isovrascritto a 2). Decreto 2° di aggregazione delle 6 famiglie al primo ceto della città, emanato da Ill.mo Sig. Girolamo Durazzo autorizzato dal Senato Serenissimo. Ill. 2° Decreto in data del medesimo anno reso scritto ». Sul Durazzo, voce a cura di G. ASSERETO, per *Dizionario Biografico degli Italiani*, 42, Roma 1993, <[57](http://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-luigi-francesco-durazzo_(Dizionario-Biografico)/></p>
</div>
<div data-bbox=)

l'attenzione storica alla dimensione pragmatica del potere. Abbiamo localizzato nella produzione di atti di legittimazione dell'archivio familiare i termini del linguaggio politico che rinviano all'istituzione del «Primo ceto della città», prodotto del cosiddetto «methodo Durazzo», il regolamento in risposta alle richieste locali. Si tratta di un regolamento per la ristrutturazione del sistema dei magnifici, volto all'integrazione territoriale dell'identità politica «locale» e «nazionale». Dall'analisi della sequenza di atti di legittimazione emerge così la capacità normativa di assorbire in loco la crisi istituzionale, grazie all'uso di spazi di autonomia nell'operato decisionale sul territorio, che il regime genovese aveva garantito come ambiti di negoziazione.

1. *Gli idonei e solvibili*

La riforma dei capitoli «del politico ed economico» del 1759 aveva trovato delle resistenze a Ventimiglia. Per far fronte agli incarichi amministrativi si richiedeva l'accorpamento in due quartieri e la riserva nobiliare del Priorato, dell'Ospedale e della magistratura dell'Abbondanza. Alle nuove istanze inoltrate al Senato da alcuni magnifici-riformatori, era seguito un acceso dibattito pubblicistico. L'avvocato Fornari di Mentone ci conduce dentro la crisi del governo cittadino con il suo trattato «filosofico e legale», composto nel 1787 a seguito dei sospetti che lo additavano come l'autore di un libello pubblicato a Nizza, sull'«insussistenza» della nobiltà a Ventimiglia¹⁰. Ciò aveva procurato un clima di sfiducia intorno al patrocinio legale prestato dal

¹⁰ G. ROSSI, *Storia della città di Ventimiglia*, Oneglia 1886, pp. 269-270 e 283-285. Il dibattito politico si anima sotto forma di libelli a stampa: - *Esposizione de' cittadini e particolari della M. comunità di Ventimiglia al Ser.mo Senato...tendente a smentire le false rappresentanze fatte da que' cittadini che vengono chiamati Magnifici*, Genova 1785; - *L'insussistenza della pretesa nobiltà dei nominati Magnifici di Ventimiglia*, Nizza 1786; - *Risposta de' MM cittadini di Ventimiglia all'insussistente esposizione fatta in nome di particolari di detta città*, Genova 1786. Il riferimento al pamphlet è piuttosto esplicito nelle lettere allegate, si veda ms Fornari: il canonico albenganese cita «l'anonima stampa di Nizza», p. 21; il Fornari dice di essere stato informato dal sig. Pretti di St. Ambrogio di «una nuova scrittura pel Pubblico di Ventimiglia», p. 22. Si dichiara l'autore di un altro libello anonimo, in *Risposta e rifiuta la paternità invece di quello di Nizza*, p. 2. Bistrattato come «voltagabbana» dai cultori della letteratura nizzarda per il sonettare compiacente a ogni regime, si attesta come una voce riformista e significativa della transizione, si veda F. BAGNOLI, *Vita e opere di Giuseppe Fornari, avvocato, cavaliere e sonettante di Mentone (1751-1842)*, Sanremo 2001, pp.13-20.

Fornari a quei cittadini, sostenitori della riforma del 1759, a fronte dei nuovi riformisti, che pretendevano garanzie politiche da Genova.

La delegittimazione del governo genovese, attraverso l'attacco ai magnifici del luogo, produce innanzitutto una immediata difesa delle richieste di dare «un ordine nobile alla civile amministrazione». Allora a Ventimiglia, a partire dal 1785, un blocco nel rinnovo delle cariche pubbliche aveva sollevato il problema della rappresentanza nobiliare negli incarichi di governo, reso noto anche dalla relazione del commissario di Sanremo; mentre i tre magnifici che erano ricorsi al Senato non solo avevano operato entro la procedura della consultazione parlamentare, ma erano disponibili a ritirare le loro ulteriori proposte¹¹. In questo modo il Fornari restituisce l'accaduto, ricollocando i fatti nell'iter procedurale della legalità, e coglie l'occasione per sottolineare come il funzionamento amministrativo disponesse degli strumenti di governo negli statuti del 1759, nel Parlamento e in particolare nell'ufficio dei censori.

Alla fine del secolo il ruolo del Parlamento nella «distinzione» cittadina è confermato a Ventimiglia negli statuti del 1759 e sottolineato altresì dal Fornari, come iter legale sia di nomina politico-amministrativa, sia d'intervento sugli illeciti di gestione degli uffici. Gli incarichi di governo si distribuivano su base censitaria e residenziale, secondo una procedura di nomina ed estrazione, controllata direttamente dai parlamenti cittadini sul territorio. Questi potevano segnalare al Senato gli «idonei», qualora ambissero a entrare nei ranghi genovesi.

A questo punto, secondo il Fornari sostenere una dialettica dei due quartieri in Parlamento, come richiesto dai magnifici, avrebbe potuto scongiurare il controllo clientelare dei bussoli nella distribuzione degli incarichi: l'Oliveto «non doveva esser composto che di soggetti di secondo ceto», mentre il nuovo quartiere di Riunione, «composto solo di Nobili, ne doveva fornire i due terzi», perché divenuto più numeroso a seguito dell'aggregazione dei due quartieri, e «più abbondante di soggetti idonei e solvibili». Non vogliamo affrontare qui nei contenuti la trattazione del Fornari, ma l'apparato legittimatorio e la comunicazione politica del manoscritto. Questo si presenta come un atto composito. La trattazione infatti è seguita da un copialettere, la cui spedi-

¹¹ Ms. Fornari, p. 17-19.

zione è avvenuta un anno prima della redazione del testo. Questo aspetto ci restituisce un atto di legittimazione dell'avvocatura prima ancora che di legittimità della nobiltà. La lettera del canonico di Albenga, spedita all'abate di Monaco, riabilita il Fornari, come estraneo allo «spirito di partito che acceca i particolari di Ventimiglia». Al di fuori della disputa si pone quindi la dimostrazione legale della nobiltà che l'avvocato ha poi redatto. Mentre il copialettere ci restituisce la missiva inviata dallo stesso Fornari all'«Eccellenza», in cui chiarisce in prima persona la sua posizione e il ruolo ricoperto nel dibattito politico cittadino del 1785-1786. Dichiara pertanto il suo pieno e «sincero» sostegno alla nobiltà, benché non condividesse la richiesta di esclusività di alcuni incarichi di governo. Così *A gloria dei Magnifici cittadini*, conforme nello stile ai principali scritti giuridici pubblicati dall'autore¹², proprio per la struttura composita di produzione evidenzia un aspetto cruciale della comunicazione politica, che si assesta a nervatura del governo cittadino: il supporto giuridico del patrocinio legale per l'innovazione dello *status quo*; e l'influenza della rete canonica sulla conservazione dell'ordine in città.

Gli avvocati patrocinatori agiscono a promozione di quei diritti esistenti di fatto, cosicché attivano il riconoscimento giuridico, gli emendamenti e altre forme di regolamentazione. Tra le carte di uno dei principali promotori della riforma degli statuti del 1759, abbiamo trovato a questo proposito una lettera dell'avvocato Rossini¹³. Questi prometteva di contattare «Sua Serenità sig. Doria e due soggetti miei Padroni» affinché fossero avallate le correzioni richieste durante la lettura dei capitoli in Senato. Con il ricorso al Senato, durante la revisione degli statuti, si poteva attivare un canale oligarchico d'intervento: ovvero una pressione sulla casata, che attraverso il suo senatore avrebbe potuto portare all'interno la voce diretta del territorio. Gli statuti, revisionati dal Magistrato di comunità, dovevano infatti essere sottoposti all'approvazione collegiale. I fatti noti delle vicende ventimigliesi dimostrano il fallimento di tale procedura, ma anche le difficoltà amministrative nella gestione farraginoso del politico «che eccede in

¹² G. FORNARI, *De patrocinanti trattato filosofico legale*, Torino 1777; *De' giudici e de' magistrati: trattato filosofico legale*, Milano 1780.

¹³ Istituto Internazionale Studi Liguri di Bordighera, *fondo Rossi* n. 87, corrispondenza Porro: 1759, 13 marzo e 17 maggio.

quinterno», come sottolineava l'avvocato. Nuove istanze di revisione furono inoltrate infatti una ventina di anni dopo al Durazzo. In quel frangente però il rilievo posto dall'avvocato Rossini sugli emendamenti ignorati, prospetta che: «I Senatori vogliono che si lasci la porta aperta a qualunque ricorso sì giusto che ingiusto». In altri termini, il Senato manteneva con il ricorso uno strumento negoziale, che costituiva un canale diretto di dialogo con il territorio; mentre con la riforma degli statuti aveva demandato al Parlamento, attraverso la giurisdizione censoria, tutte le competenze in loco.

Quando però l'avvocato Fornari indica l'iter procedurale dei censori, vincolati alla legge della volontà parlamentare, evidenzia proprio un canale alternativo al ricorso senatorio. Ovvero rimarca quell'ambito di autonomia politica propria del governo cittadino, con cui intervenire sul clientelario e sconfiggere sia gli abusi affaristici sull'approvvigionamento urbano che le frodi fiscali sulla gestione delle gabelle. In ciò consiste il nesso filosofico tra il ruolo preminente dei Nobili nel governo della città e l'attività censoria, a controllo dei traffici del territorio. Lo statuto in termini legali attribuiva infatti ai censori: «tutta quella autorità e bailia, che secondo la consuetudine hanno sempre avuto»¹⁴. Pertanto il discorso del Fornari ricomponne il sostegno civico intorno ai riformisti, preoccupati dell'ingovernabilità del territorio rispetto alla delegittimazione della distinzione di governo. I suoi argomenti generali ruotano intorno all'esigenza di far emergere una cittadinanza nobilitata entro l'amministrazione civica, supportati dai rinvii a Pufendorf, Montesquieu e Gravina¹⁵. Allora quei «particolari» che inveiscono al «dispotismo» e alla «tirannide», rivelano in altri termini l'uso improprio dell'Abbondanza e dell'Ospedale per speculazioni sull'approvvigionamento frumentario e per la costruzione di clientele politiche, a scapito di una proficua ambizione di gestione delle risorse cit-

¹⁴ Si veda art. 15 del «libro dei Censori». Composto da 25 articoli, è nell'insieme la parte più articolata dell'ordinamento, si veda F. AMALBERTI, *Alla ricerca del buon-governo* cit., pp. 60-65, p. 63.

¹⁵ Ms Fornari, p. 3-4. Il pensiero di Gravina è stato sottovalutato nella formazione della cultura civica dei ceti medi, si veda <[http://www.treccani.it/enciclopedia/gian-vincenzo-gravina_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/gian-vincenzo-gravina_(Dizionario-Biografico))>, voce a cura di C. SAN MAURO, 58, Roma 2002, p. 40. Per la posizione del filosofo in merito ai benefici ecclesiastici, v. F. LOMONACO, *Gianvincenzo Gravina giurista e politico. Con un'appendice di scritti inediti*, Milano 2006², pp. 105-121.

tadine¹⁶. Rivolta ai magnifici, la comunicazione del Fornari si appresta pertanto a evidenziare alcune contraddizioni insite nel sistema cittadino di governo. Al turn over patrizio della metà del XVIII secolo, che conosce in sostanza uno stallo nelle affiliazioni genovesi, si risponde attraverso l'integrazione politica su base censitaria e imprenditoriale, che sul territorio cittadino nel bipolarismo cetuale risulta più fluida¹⁷. Inoltre, nel sistema di approvvigionamento cittadino, il traffico mercantile era sotteso alla gestione delle magistrature, correlato all'impegno finanziario a garanzia della copertura dei debiti contratti dall'ufficio. La tendenza a estinguere il debito pubblico, manifestata dalla gestione degli affari genovesi, rischiava allora di mettere in crisi l'amministrazione degli approvvigionamenti territoriali, che potevano utilizzare filiere produttive o di negozio locale, con cui si riusciva a restituire il bilancio nel corso dell'anno successivo. Anche perché gli aristocratici preferivano investimenti internazionali piuttosto che impegnarsi in garanzie di solvibilità nelle magistrature cittadine¹⁸. La diffusione di una gestione più commerciale degli approvvigionamenti e delle rendite del comune, da cui l'aristocrazia era indotta a estraniarsi o meglio a prendere le distanze¹⁹, poteva lasciar spazio a imprese speculative o avventu-

¹⁶ Una ricostruzione della pratica politico-amministrativa delle élites dirigenti di antico regime emerge in un'interessante analisi degli investimenti nelle istituzioni cittadine come l'Ospedale, negli studi di M. DOTTI e E. COLOMBO, in *Ambizioni e reputazioni. Élite nel Lodigiano tra età moderna e contemporanea*, a cura di P. CAFARO, Milano 2013, pp. 13-101.

¹⁷ S. MORI, *I governi delle città* cit., pp. 111-112. La storiografia individua i cittadini in un'associazione di possessori, fondata su proprietà e ricchezza d'estimo, dove il problema della rappresentanza a livello cittadino è più sfumato.

¹⁸ Nella capitale, la vocazione mercantile convoglia gli investimenti aristocratici al finanziamento internazionale e all'estinzione del debito pubblico. La Censoria, che raggiunge l'apice dell'indebitamento alla fine degli anni Trenta del Settecento, persegue dopo gli anni Settanta l'assorbimento nella scritta Camerale, si veda G. FELLONI, *Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione*, Milano 1971, pp. 172-175 e tab. 2.

¹⁹ Così anche nella Repubblica veneta, A. VIGGIANO, *La Repubblica nello Stato. L'identità patrizia e il governo veneziano dei domini 'da terra' e 'da mar'*, in *Identità territoriali e cultura politica nella prima età moderna. Territoriale Identität und politische Kultur in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. BELLABARBA e R. STAUBER, Bologna-Berlino 1998, p. 56-57. La cultura genovese ha poi contribuito al *Code de commerce* del 1807 (M. RUINI, *Luigi Corvetto genovese. Ministro e restauratore delle finanze di Francia (1756-1821)*, Bologna 2008).

ristiche «particolari». In questo senso emergono nelle denunce ai parlamenti dei luoghi episodi, che vanno almeno ricollocati nel contesto politico e produttivo del distretto urbano²⁰.

Il patrocinio alla magnificenza, fornito dall'avvocato Fornari, ci permette dunque di contestualizzare il flusso di legittimazione del governo dei magnifici genovesi entro la necessità di rinsaldare il rapporto tra nobili e cittadini rispetto alle risorse a disposizione sul territorio. In questa direzione torniamo all'analisi della produzione delle carte dei magnifici Galleani di Ventimiglia.

2. *Delle fedi e delle sedute*

La regolata cooptazione, che traspone su base nazionale il rinnovamento del ceto dirigente, con una relativa apertura verso il basso²¹, consentiva di sbloccare quello stallo in cui potevano trovarsi le istituzioni cittadine, quando i nobili erano impegnati altrove, in imprese finanziarie e militari, incarichi diplomatici o curiali. Dove il commercio proliferava insieme alla produttività del territorio, l'accesso alle cariche di governo era dunque più fluido. Il caso ventimigliese è emblematico, sia per la posizione favorevole ai traffici economici, sia per il ruolo strategico dal punto di vista politico-militare, che spesso gli è valso l'immunità contributiva: tra i Grimaldi di Monaco, i Doria di Dolceacqua e il controllo di un entroterra limitrofo alla penetrazione austrosarda. Non è semplice ricomporre i titoli della nobiltà ventimigliese²², che annovera riconoscimenti dalle principali corti italiane ed estere. L'immunità poteva essere negoziata piuttosto a livello di esenzione fiscale per la magnifica comunità. Anche per il ceto di governo a Ven-

²⁰ Si veda ad esempio lo studio del contado di M. GIULI, *Legge, contrabbando e territorio. L'annona lucchese tra Sei e Settecento*, in «Quaderni storici», 139 (2012), pp. 161-165.

²¹ G. ASSERETO, *Alcuni caratteri dell'aristocrazia genovese nel secolo XVIII*, in *Sciabilità aristocratica in età moderna. Il caso genovese: paradigmi, interpretazioni e confronti* a cura di R. BIZZOCCHI e A. PACINI, Pisa 2008, pp. 11-12.

²² Girolamo Rossi raccoglie informazioni in un manoscritto inedito: *Trattato delle famiglie nobili ventimigliesi*, 1858, in Biblioteca Aprosiana Ventimiglia [d'ora in poi BAV], Ms 9 e pubblica *Notizie storiche e genealogiche sulla famiglia dei Galleani di Ventimiglia*, Lodi 1875. A cui seguono F. A. BONO, *La nobiltà Ventimigliese*, Genova 1924 (ristampa anastatica 1972) e N. PETTAVINO, *La Nobiltà delle famiglie ventimigliesi*, s.d. s.l.

timiglia, alla dimensione internazionale dell'aristocrazia genovese si uniscono percorsi diversificati di ascesa politica e integrazione sociale²³. Da studiare meglio in correlazione con l'attività civico-territoriale svolta, emerge la natura mercantile della nobiltà, come «finalmente dichiara» lo statuto di Albenga²⁴. Altrimenti è esplicita «la consuetudine del titolo di Magnifico», dove il Fornari spiega: «le fedì sono esibite in processo», mentre il cerimoniale del 1779 assegna una posizione di prestigio «per nascita».

L'importanza delle regole suntuarie, citate per l'evidenza della distinzione nel cerimoniale, è ribadita anche il 20 aprile 1790, quando il Galleani richiede l'estrazione di tale documento, da conservare tra le proprie carte. Tra la notifica e l'estrazione del regolamento possiamo evidenziare come la distinzione delinei una differenza in relazione alla presenza canonica.

Nel 1779, il Priore del consiglio di Ventimiglia Gaetano Galleani aveva ricevuto, in presenza dei sindaci, la notifica delle regole suntuarie, perché era stata inoltrata richiesta di poter esibire «le armi» cittadine a fianco a quelle genovesi. I Senatori avevano dunque risposto, dopo aver sottoposto la richiesta alla Giunta di giurisdizione competente in materia, di non avere nulla «in contrario che sulla spalla della sedia del giudicante siano apposte le armi della Repubblica e che nella spalliera ovvero schenale della Banca per detti M. Rappresentanti si pongano le armi di detta città». Tale permesso mi sembra un indizio significativo dell'identità politica assunta in loco dai cittadini di governo. L'identità di rango rispondeva nello schema del dominio genovese ai «Giusdicenti di seconda sfera», che si differenziavano così in base all'investitura politico-giurisdizionale: genovese per il territorio e ventimigliese per la città. E' chiaro dunque che a seguito della riforma del 1759, il governo cittadino acquisisce una maggiore consapevolezza politico-identitaria, che si formalizza nella richiesta dell'esibizione dello stemma cittadino nel cerimoniale.

Nelle regole la celebrazione della messa riproponeva nella seduta la commistione dei cittadini di governo: la «Sedia del Giusdicente e la

²³ C. BITOSI, *Da Levanto a Genova. Famiglie levantesi nel patriziato genovese*, in «Quaderni di Storia e Letteratura», 2 (1995), Università degli studi di Genova, p. 70-71.

²⁴ Ms Fornari: «esspressamente ... Nobili sunt ii, qui mercaturam exercent», p. 14.

Banca dei comunisti». Ossia l'incaricato di nomina genovese era seduto a fianco ai rappresentanti del comune. Mentre nella processione del Corpus domini e del Santissimo Sacramento le sedie e le panche dovevano lasciar spazio alla cerimonia itinerante, cosicché è il corteo che ribadisce le posizioni sociali: la «Nobiltà preceda il clero, non però il capitolo vestito in abiti sacerdotali». A questo proposito il riformista Fornari, più attento e vicino alle sfumature del tessuto sociale, sottolinea invece come la regola del cerimoniale frapponesse nel suo insieme la nobiltà ai cittadini. Ossia i canonici della cattedrale di Ventimiglia risultano un tutt'uno con i magnifici, di cui in processione esibivano le vesti, queste sì elemento di distinzione rispetto agli altri cittadini, ovvero «i non Nobili Anziani»²⁵. La discordanza con cui si esprime la distinzione nobiliare nella pratica cerimoniale è significativa delle differenze sociali presenti nella componente politica dei cittadini di governo. Se nelle due principali processioni del calendario liturgico era evidente l'ordine naturale della distinzione di nascita, la nobiltà di quei cittadini di governo allora era un tutt'uno con il capitolo cattedrale, il cui accesso era riservato dai benefici canonicali.

Come indicato dal Fornari l'operato dei censori in città non si fa attendere: alla delegittimazione del governo dei magnifici in atto rispondono con azioni significative. Così nel 1789 i censori proclamano la chiusura delle botteghe per la celebrazione solenne della Messa e l'anno successivo spostano la fiera franca di S. Nicola da Tolentino entro le mura, a tutela del commercio cittadino²⁶. Per cui l'estrazione delle regole del cerimoniale, presenti nelle carte Galleani, mette in evidenza come l'acuirsi della tensione politica avesse fatto ricorso all'ordine cerimoniale, dove la presenza dei canonici costituiva il principale elemento di distinzione dei «Molto Magnifici rappresentanti di codesta città», insieme all'autorevolezza di governo, espressa nel controllo dei traffici con l'intervento dei censori.

In altri termini, l'appello alla differenza «consueta» tra i cittadini di governo, esplicita un atto di regolamentazione e pacificazione sociale a fronte della produzione delle «fedi», richieste invece due anni prima.

²⁵ Ms Fornari, p. 10.

²⁶ Archivio di stato d'Imperia, sezione Ventimiglia, *Magnifica comunità*, Faldone 22, n. 65, *fogliazzo dei censori*, 1748-1797. Paolo Antonio Galeani, Domenico Ferrarino e Pietro Antonio Aprosio, proclami: nov 1789; set 1790.

Nel 1788 i magnifici si erano rivolti infatti al capitano Giacomo Lorenzo Curli, massima autorità giurisdizionale in loco, che «in fede», attestava ovvero riconosceva quei «Personaggi ritenuti Nobili a Genova». Il documento, sottoscritto dallo stesso Curli, di nomina genovese, traspone, nella testimonianza autografa, tutta l'autorità del riconoscimento pubblico a personalità di spicco della vita politica del luogo. Tra le carte del Galleani, a differenza degli altri atti estratti dalla curia del capitaneato, questo invece è un documento autentico, ovvero validato dal cancelliere, che firma sotto il capitano genovese. In questo modo si restituisce sul dominio, con la solita carta bollata di 2 lire e 4 soldi, l'apparato certificatorio di «un titolo distintivo della Nobiltà dello Stato Genovese». Con lo stesso atto, il capitano aveva operato un'uniformazione della scrittura pubblica genovese degli uffici notarili e delle cancellerie, sia sul piano della produzione di atti che sul piano della convenzione grafica della M²⁷. L'atto, sebbene raggiunga individualmente ciascun interessato, non risulta però nominale, ma dichiara piuttosto l'appartenenza corporativa a un ceto genovese di governo. Quindi alla delegittimazione della stampa di Nizza, i magnifici rispondono in prima battuta con il ripristino del collegamento tra la distinzione della nobiltà ventimigliese e il dominio genovese. Così a Ventimiglia, sede vescovile, laddove la ricchezza commerciale del luogo si intreccia all'attività finanziaria e alla magnificenza canonica, si profila un corpo nobiliare mercantile complesso sul piano territoriale, soggetto a spinte centrifughe. A seguire, l'impiego dell'autorità dei censori, come da statuto e del regolamento cerimoniale, come da tradizione, mostrano il punto cruciale della crisi istituzionale corporativa: distinguere nell'immunità politico-economica il mero affarismo autocelebrativo, dall'attività di stampo imprenditoriale utile allo sviluppo del comprensorio urbano.

La situazione spinge a un riconoscimento politico-giuridico, da sancire con una modifica degli statuti. Dopo la risposta del Durazzo, che nel 1789 abolisce i quartieri di elezione ed emenda gli statuti indicando «un solo» Priore, le carte dei Galleani di Ventimiglia si adoperano per mantenere anche dal Parlamento il controllo della situazione politico-economica del territorio. Di qui l'estrazione dalla curia del capitaneato del regolamento ufficiale di «aggregazione delle famiglie».

²⁷ AFGalleani, doc. del 22 marzo 1788. «Le recenti lettere del Magistrato» sono citate anche dal Fornari per confutare l'interpretazione delegittimatoria, p. 16.

3. *Del congedare*

Nel decreto Durazzo l'accento è posto a regolare l'accesso alla distinzione delle famiglie, «come per quelle altre famiglie dette di Magnifici». La richiesta di ascrizione agli alberghi genovesi era una procedura in genere trascurata sul territorio ligure nel corso del Settecento, così a Ventimiglia, che aveva inoltrato l'ultima domanda nel 1767²⁸. Una «pratica interrotta», come sentenzia il Durazzo, quando, interpellato direttamente dai cittadini di governo ventimigliesi per ampliare la base municipale, risponde con il decreto di aggregazione dell'8 novembre 1791²⁹.

La necessità di procedere al rinnovo delle cariche cittadine vede l'insistenza presso la curia di Ventimiglia a sollecitare una dichiarazione che permettesse d'identificare gli eleggibili. Come dimostrano le carte Galleani, la sollecitazione è inoltrata in due tempi e produce l'estrazione di due atti diversi dello stesso decreto Durazzo. Il 18 novembre il cancelliere Gio Domenico Garelli provvede a riprodurre dal registro criminale di Ventimiglia il «methodo Durazzo». Mentre solo il 4 febbraio del 1792, può restituire interamente il decreto di aggregazione. Qui copia a premessa la lettera, in cui veniva specificato l'inoltro differito del decreto al parlamento cittadino. Allora i magnifici di Ventimiglia ricevono prima un regolamento generale, estratto dal «proemio» del decreto di aggregazione. Solo quindi il 30 gennaio 1792 viene reso noto al parlamento dalla curia di Ventimiglia l'atto completo di quanto deliberato dal Senato. Tutta questa cautela nel divulgare il decreto Durazzo va contestualizzata nel momento delicato delle dichiarazioni dei diritti e dello stato civile del clero, che da Parigi a Genova riecheggiavano sulla costa, da Nizza a Ventimiglia. Allora, a fronte

²⁸ A. LERCARI, *La nobiltà civica a Genova e in Liguria dal comune consolare alla Repubblica aristocratica*, Padova 2009, pp. 267-284. L'ultima ascrizione del 12 dicembre 1767 per gli Orenco, che richiesero il riconoscimento anche a Genova. Ms Fornari, p. 9: *Sono riconosciuti di nobile stirpe in Roma e nel Regno di Napoli per mezzo d'autentici documenti: diplomi del 1698 e del 1718*. Nella capitale il fenomeno di frenare l'aggregazione nobiliare comincia a far tendenza dopo la metà del Settecento, poiché le nuove ascrizioni potrebbero essere destabilizzanti sugli indirizzi della politica nazionale e internazionale, v. C. BITOSSI, *Il ceto dirigente della repubblica alla vigilia della guerra di successione austriaca*, in *Genova, 1746: una città di antico regime tra guerra e rivolta*, Genova 1998, pp. 39-41 e pp. 50-53.

²⁹ V. nota 9.

dei venti di guerra, la trasmissione preliminare di un regolamento di aggregazione esprime l'impegno per la « quiete » civica. La segretezza degli esiti rivela innanzitutto l'esclusione di due delle sei famiglie che il parlamento di Ventimiglia aveva invece ritenute idonee al governo.

L'analisi delle due carte ci porta a evidenziare una comunicazione politica sensibile a regolare il funzionamento delle amministrazioni locali. Il Durazzo quindi, « in altro dei salotti del Palazzo », stila il regolamento ad uso dell'aggregazione politico-amministrativa. Questo, redatto in sede separata dalla delibera del Senato, s'inserisce entro un processo in atto da metà Settecento, ossia l'attenzione alle garanzie d'investimento territoriale degli « idonei » all'amministrazione della città.

La procedura sul territorio risulta dunque articolata in tre passaggi: la dichiarazione, l'abilitazione e l'aggregazione. Attivabili dal Parlamento, le aggregazioni sono però totalmente condizionate (« potrebbero godere ») alla comprovazione del Senato. La verifica del Senato riconosce le famiglie « per qualità degne » della distinzione dei cosiddetti magnifici e delle « prerogative di consedere di conformità delle altre famiglie ». Però intanto la proposta e la validazione dei criteri indicati sono affidati interamente alla dichiarazione rilasciata dal parlamento locale, in relazione all'esito della votazione dei due terzi.

Il Fornari aveva articolato in concreto quelle caratteristiche dei « magnifici cittadini », che per formazione e tipo d'investimenti finanziari si impegnavano nella politica cittadina. Questi termini nel regolamento del Durazzo sono assunti in « civiltà e patrimonio ». Tale è il prodotto in ultima istanza di una reputazione che si costruisce con l'operato sul territorio, restituita appunto sotto forma di notorietà presso i concittadini, o meglio di dichiarazione dal parlamento. L'estraneità alle « arti meccaniche », imputata agli antenati di tre generazioni; oltre al « congruo e decente patrimonio » sono quei criteri specificati dal regolamento, di cui appunto il Parlamento resta unico garante. Si tratta di quelle valutazioni preliminari di distinzione, risultanti in loco, che abilitano già al governo della città. La dichiarazione d'idoneità deliberata dal Parlamento è dunque il prodotto di conoscenza, che avvallata con l'attribuzione degli incarichi cittadini assume abilitazione al governo locale di fronte al senato genovese. Il Durazzo ricava quindi una procedura « nazionale », attraverso la redazione di un metodo per l'integrazione « locale », e dunque attiva il consenso al regime genovese, con « l'unione alle famiglie » dei magnifici già riconosciute nella capitale.

D'altra parte l'istituzione locale dei magnifici ventimigliesi aveva trovato altrimenti nello «storico illuminato ed imparziale» Lanteri³⁰, e poi nel padre gesuita Gio Agostino Galleani dei promotori³¹. Il Durazzo in ogni caso non consegna il governo locale ai magnifici. Ovvero non vuole precludere la negoziazione di singoli o di altri gruppi politico-economici emergenti sul territorio, e tiene aperto il sistema della distinzione, al «fine di maggiormente consolidare il buon ordine e la concordia in detta città». Risulta pertanto potenziato l'insieme del parlamento cittadino, dove la distribuzione annuale degli incarichi è affidata alla discussione tutta interna alla città e agli equilibri di potere locali, lasciando al Senato l'ultima parola. L'iscrizione, ormai desueta, è ristrutturata quindi dal Durazzo con l'integrazione delle famiglie di magnifici genovesi presenti sul posto, intesa appunto come «aggregazione».

Il caso ventimigliese evidenzia nella distinzione «le prerogative del con-sedere nell'adunanza del Consiglio, del Parlamento e di tutte le altre Magistrature della detta città», a cui si accede attraverso l'idoneità agli incarichi. La distinzione del con-sedere entro il sistema politico della città può portare all'unione con quei magnifici già riconosciuti genovesi in loco. Nel caso invece dei due notai, Pietro Aprosio e Sebastiano Lanfranchi, l'esclusione dall'aggregazione non comporta di fatto l'estromissione politica:

«s'intanto che eserciteranno procure in qualità di curiali, ossia causidici, e ancora sino a tanto che eserciteranno atti curiali o in qualità di attuario, senza che possa ostare loro a godere di detta distinzione e prerogative il ricevere contratti di qualsivoglia specie, testamenti e qualunque disposizione di ultima volontà»³².

³⁰ Ms Fornari, «patrizio genovese» cit. insieme agli eruditi Caffaro, Foglietta, Giustiniani, Pellegrino, Ziliolo, p. 9.

³¹ G. ROSSI, *Storia della città*, cit. p. 273. BAV, Ms 5: *Raccolta di notizie varie e curiose appartenenti alla città e famiglie di Ventimiglia, dedicata a S.E. il principe Carlo Giacinto Antonio Duca di Galliano, Principe del Sacro Romano Impero*, 30 gennaio 1776. Le ricerche condotte dall'abate avevano contribuito nel 1761 al riconoscimento imperiale del Duca Carlo Giacinto Antonio De Galleani; così come avevano prodotto tra 1773-1775 una raccolta in tre tomi, che legava le vicende della città di Ventimiglia alle sue famiglie. Si profilano modalità diversificate di ricomposizione della nobiltà a fine Settecento in connessione con la località, che il Rossi fatica poi a riversare nel modello *patrio* ottocentesco.

³² AFGalleani, 1791, 8 novembre «Decreto 2° di aggregazione delle 6 famiglie al primo ceto della città».

Il diniego costituisce piuttosto una regola a tutela degli interessi genovesi rispetto alla cura di pratiche giuridiche, di atti testamentari e di legati. Pertanto l'esercizio di attività curiali e procure deve sottostare ai vincoli della gestione degli affari di governo e dell'amministrazione del territorio genovesi. Quest'ultima comunicazione, acquisita nelle carte Galleani, rileva il riconoscimento del «consedere» ai due notai, a cui è attribuita la distinzione politico-amministrativa, ma non l'aggregazione. Mentre possiamo sottolineare che Pietro Gibelli, uno tra gli idonei che ottengono poi l'aggregazione, ricopre l'incarico di censore già nel 1791.

In conclusione l'abilitazione politica e la distinzione possono separare i notabili ventimigliesi dalle famiglie dei magnifici genovesi di Ventimiglia, e dopo il 1789 costituiscono il «Primo cetto» di governo cittadino. Tale definizione, che compare nel regesto di archiviazione delle carte dei Galleani, esprime altrimenti nella congiuntura storica una pacificazione politico-territoriale sul nesso locale e nazionale, che il Durazzo ha regolamentato con l'aggregazione alle famiglie del posto. Così quelle «prerogative del consedere» rinviano a uno spazio storico-giuridico del regime genovese che mi pare inesplorato, quello del rapporto tra diritto e uso consuetudinario, messo in risalto invece dal Fornari. Il Primo cetto allora definisce meglio il *modus operandi* dell'aristocrazia mercantile e canonica, che persegue la legittimità nella distinzione di un'amministrazione attenta alla rendita produttiva del territorio e alla pacificazione sociale, nel legame politico con un secondo cetto di governo, attraverso il quale tenere sotto controllo la devoluzione dei patrimoni e gli investimenti familiari.

INDICE

Studi

CARLO PAMPARARO, <i>Alle origini di Albintimilium cristiana</i>	5
FULVIO CERVINI, <i>Tra Liguria e Provenza al tempo del premier art roman. Mito e realtà di uno snodo internazionale</i>	23
CHRISTIANE ELUÈRE, <i>Canavesio e San Michele a Pigna: qualche riflessione</i>	43
BEATRICE PALMERO, <i>I Magnifici e la città a fine Settecento. Note a margine del methodo Durazzo di aggregazione a Ventimiglia</i>	55
MASSIMO VACCARI, <i>La toponomastica cerianese tra memoria e rinnovamento</i>	71
PAOLO VEZIANO, <i>Cronache sull'olivicoltura d'Isola Buona tra Settecento e Ottocento</i>	97

Archivio della memoria

LUIGI IPERTI, <i>Tra leggenda e memoria. I Rey, i saraceni e l'insediamento del Cab (Penna, valle Roia)</i>	113
---	-----

Cronache e strumenti

LUCIANO GABRIELLI, <i>Su di un ritrovamento avvenuto sul greto del torrente Nervia ad Isolabona</i>	137
LUC THEVENON, <i>Où prier? Qui prier? en terre brigasque</i>	157
<i>Indice (1995-2014)</i> , a cura di FAUSTO AMALBERTI	165

*finito di stampare
nel 2014
brigati tiziana
via isocorte, 15
tel. 010714535
16164 genova-pontedecimo*